



CITTA' DI BISCEGLIE

Provincia di Barletta Andria Trani

ATTESTAZIONE TEMPI MEDI PAGAMENTO - ANNO 2019

ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO ANNO 2019

Premessa

Il seguente documento è stato redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 66 del 24 aprile 2014, art. 41 comma 1 (convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89): *“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione”*.

Nei paragrafi seguenti sono analizzati i pagamenti effettuati nell'anno dal punto di vista del ritardo nel pagamento e l'indice di tempestività relativo.

A seguire sono riportate le misure già adottate e quelle previste per ridurre, per quanto possibile, il tempo di pagamento e di conseguenza l'indice associato.

PAGAMENTI EFFETTUATI

Nell'anno 2019, per l'elaborazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, sono stati considerati pagamenti per un totale di € 19.443.635,49.

Dall'analisi dei dati rilevati otteniamo la distribuzione illustrata di seguito:

IMPORTO PAGATO <i>in Euro</i>	RITARDO <i>in gg.</i>
10.884.561,01	0
4.630.569,90	meno di 30 gg.
722.897,08	meno di 40 gg.
1.180.314,20	meno di 60 gg.
2.025.293,30	oltre 60
19.443.635,49	TOTALE

INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – ANNO 2019

L'indicatore, calcolato ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014 e pubblicato, ai sensi del successivo art. 10, sul sito internet istituzionale del Comune di Bisceglie nella sezione "*Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione*", in un formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013, risulta, per il Comune di Bisceglie, pari a:

19,29 giorni

MISURE DA ADOTTATE PER MIGLIORARE L'INDICE DI TEMPESTIVITÀ

Alle misure già previste in precedenza, tra le quali la pattuizione di termini di pagamento superiori a quelli di cui all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 con precisa indicazione, in caso affermativo:

1.1) *dei diversi termini pattuiti;*

2.1) *dei documenti contenenti la clausola espressa;*

successivamente, con nota prot. n. 32150 del 01/08/2017, la Ripartizione Economico-Finanziaria suggeriva, per il corretto calcolo dell'ITP e per una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, l'implementazione di nuove funzionalità nella piattaforma per la produzione e gestione documentale dell'Ente, prevedendo sin da subito, l'acquisizione, all'immissione delle informazioni necessarie a generare i provvedimenti di liquidazione, della "data scadenza pagamento, calcolata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.", con dichiarazioni dei dirigenti, circa:

1) il ricorrere o meno di termini di pagamento diversi da quelli ordinariamente previsti dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs.n. 231/2002¹, con precisa indicazione, in caso di risposta affermativa:

1.1) della diversa fattispecie di legge ricorrente (lettere c) o d) del citato art. 4 comma 2 o comma 4 di una delle possibili fattispecie comma 2);

1.2) dei documenti contenenti la relativa clausola espressa, da allegare al provvedimento di liquidazione, al ricorrere del comma 4 del citato art. 4 (vale a dire espressa pattuizione di un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2));



2) l'eventuale sussistenza di condizioni, di cui fornire adeguata documentazione, che consentono di escludere dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso (ex art. 9, comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, nei termini chiariti con Circolare MEF n. 22 del 22 Luglio 2015).

Evidenziava, altresì che:

- la puntuale verifica da parte dei singoli "liquidatori", in sede di accettazione/rifiuto della fattura elettronica, della scadenza di pagamento indicata talvolta dai creditori nel tracciato xml della medesima e
- la precisa attestazione da parte dei competenti dirigenti della scadenza di pagamento all'interno dell'atto di liquidazione;

rappresentassero i presupposti essenziali per il corretto calcolo dell'ITP e per la conseguente attestazione dell'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza (si veda in proposito l'art. 41, commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, a cui si rinvia anche per le sanzioni previste in caso di superamento dei tempi attestati).

Bisceglie, 20/03/2020

Il rappresentante legale dott. Angelantonio ANGARANO	
Il responsabile del servizio finanziario dott. Angelo PEDONE	

¹ Il citato articolo prevede quale termine di pagamento 30 giorni data ricevimento fattura da parte del debitore